

Diritto tributario internazionale e dell'UE

Scambio automatico di informazioni: ma siamo proprio sicuri che in Svizzera si applicherà dal 2018?



Lars Schlichting
Avvocato, LL.M.
Partner presso KPMG SA

La Svizzera ha comunicato di voler implementare lo scambio automatico di informazioni dal 2018, un anno dopo numerose altre giurisdizioni, i cosiddetti “early adopters”. Ma diversi clienti, detenendo veicoli costituiti in queste nazioni, subiranno lo scambio automatico già nel 2017

1.

Introduzione

In un precedente contributo sul tema dello scambio automatico di informazioni (di seguito SAI) sono stati indicati gli istituti finanziari (anche conosciuti come *Financial Institution* [di seguito FI]) che dovranno trasmettere le informazioni sulla loro clientela^[1]. In particolare, è stato indicato che le società di sede, i *trust* e le fondazioni, i cui averi sono gestiti professionalmente, sono da considerare come FI. Essi tuttavia non dovranno trasmettere le informazioni secondo le tempistiche dettate dal luogo in cui sono detenuti gli averi (ad esempio la banca svizzera), bensì secondo la giurisdizione in cui essi sono costituiti, rispettivamente in base al luogo di sede del *trustee*.

Se la Svizzera trasmetterà le informazioni dall'anno 2018, una lunga lista di Paesi, tra cui non soltanto l'Unione europea (di seguito UE), ma anche Paesi come le British Virgin Islands (di seguito BVI), Cayman Islands, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Mauritius, San Marino e le Seychelles, si sono dichiarati disposti a scambiare dati già nel 2017 per il periodo fiscale 2016. Questo potrebbe avere un impatto sui periodi di trasmissione delle informazioni fiscali. Vediamo di seguito alcuni esempi concreti.

2.

Alcune casistiche

Prima di entrare nel merito di alcune casistiche è però necessario riassumere alcune regole dello SAI:

- benché gli *early adopters* abbiano dichiarato di voler trasmettere i dati per il periodo 2016 nel 2017, questa trasmissione avverrà solo in presenza di uno scambio di comunicazioni tra due Stati sull'implementazione del *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) e del relativo *Standard* comune di comunicazione di informazioni (*Common Reporting Standard* [di seguito CRS]), che sono alla base dello SAI. Pertanto anche un *early adopter* potrebbe scambiare le informazioni con

un altro Paese dopo il 2017. Ad oggi non è dato sapere con certezza quali Stati concluderanno accordi che entreranno in vigore già dal 2017. Tuttavia qualora questa informazione fosse presente, essa viene riportata negli esempi che seguono;

- contrariamente al *Foreign Account Tax Compliance Act* (di seguito FATCA), lo SAI è molto più limitato nella definizione di *Non Reporting FI*. Infatti, FATCA *Status* quali *Owner Documented Foreign Financial Institution* (di seguito FFI) o *Sponsored FFI* non sono conosciuti nello SAI. Le società di sede sono così chiamate a trasmettere direttamente le informazioni sulle loro *Controlling Persons* alle autorità fiscali delle loro sedi e non potranno delegare questa attività a terzi. Un'eccezione sussiste per i *trust* e le fondazioni, i cui obblighi di comunicazione potranno essere espletati dai *trustee* o dai consigli di fondazione;
- lo SAI prevede due tipi di FI: i *Reporting FI* e i *Non Reporting FI*. In Svizzera sono considerati come dei *Non Reporting FI* gli enti statali, le organizzazioni internazionali, i fondi pensione, come pure gli emittenti di carte di credito (a determinate condizioni), i veicoli di investimento collettivo e, come sopra indicato, i *trust*, a patto che il *trustee* funga da *Reporting FI*^[2]. Una categoria a sé stante di *Non Reporting FI* sono gli FI che presentano un rischio ridotto di uso a fini di sottrazione di imposta. Tra questi citiamo le comunioni di proprietari per piani. Il Consiglio federale è autorizzato a nominare altre categorie di *Non Reporting FI* che non presentano dei rischi di sottrazione di imposta. In questa tipologia dovrebbero rientrare i gestori patrimoniali esterni. Nella normativa FATCA infatti i gestori erano inizialmente stati considerati come dei *Registered Deemed Compliant FFI*, con la necessità di registrarsi all'*Internal Revenue Service* (IRS) quale FFI, ma non di trasmettere le informazioni sui propri clienti^[3]. In seguito è stata introdotta la possibilità di considerare i gestori patrimoniali esterni quali *Certified Deemed Compliant FFI*, dunque senza nemmeno la necessità di registrarsi^[4]. Questa modifica è stata adottata poiché le autorità americane si sono rese conto che avendo una banca depositaria che già effettua la comunicazione, non è necessario che pure il gestore patrimoniale esterno ripeta tale annuncio. Analogamente alla normativa FATCA si ritiene pertanto che il Consiglio federale riconoscerà nell'ordinanza anche i gestori patrimoniali esterni quali dei *Non Reporting FI* nell'ambito dello SAI.

2.1.

La fondazione del Liechtenstein con soggetto fiscale italiano quale beneficiario e con conto bancario in Svizzera

Come la Svizzera, anche il Principato del Liechtenstein è in procinto di adottare la modifica della Direttiva sull'Euroritenuta al fine di introdurre lo SAI con gli Stati membri dell'UE. Pertanto il Principato del Liechtenstein applicherà lo SAI con l'UE a partire dal 2016. Le informazioni saranno inoltrate alle autorità fiscali europee nel 2017. Si può pertanto partire dal presupposto che il Principato del Liechtenstein scambierà le informazioni fiscali con l'Italia già per il periodo fiscale 2016[5]. Conformemente alle norme del CRS, la fondazione gestita professionalmente da un terzo è da considerarsi come un'entità di investimento, e come tale un FI soggetto a comunicazione dei dati[6]. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera o del disegno di legge sullo SAI del Principato del Liechtenstein, la fondazione è da considerare come un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se un membro del Consiglio di fondazione è a sua volta un istituto finanziario tenuto alla comunicazione[7]. Nel Consiglio di fondazione dovrà così sedere una "Treuhandgesellschaft" o un altro "Rechtsträger" che effettuerà la comunicazione al posto della fondazione stessa. Il Principato del Liechtenstein ha previsto di regolare nel dettaglio questa casistica in un'apposita ordinanza[8]. Ne consegue, che il membro del Consiglio di fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein dovrà raccogliere le informazioni sulle Controlling Persons della fondazione e trasmetterle all'autorità fiscale del Principato del Liechtenstein che, a sua volta, le trasmetterà all'autorità fiscale estera.

Nell'esempio qui proposto pertanto il membro del Consiglio di fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein dovrà raccogliere le informazioni concernenti il fondatore della fondazione, i beneficiari, come pure gli altri membri del Consiglio di fondazione, e trasmettere questi dati all'autorità preposta. Le informazioni personali trasmesse concernono il nome, l'indirizzo, la giurisdizione di residenza, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita. Per quel che concerne invece le informazioni finanziarie, il Consiglio di fondazione dovrà trasmettere le seguenti informazioni[9]:

Persona	Valori oggetto di comunicazione
Fondatore	Patrimonio totale della fondazione ed eventuali distribuzioni
Beneficiario non discrezionale	Patrimonio totale della fondazione ed eventuali distribuzioni
Beneficiario discrezionale (solo negli anni in cui è stata versata una distribuzione)	Valore della distribuzione
Membri del Consiglio di fondazione	Valore totale della fondazione ed eventuali distribuzioni

È da osservare il trattamento divergente a cui sono sottoposti i beneficiari discrezionali da quelli non discrezionali. I primi, non avendo alcun influsso sulla possibilità di ottenere o meno una distribuzione, saranno oggetto di comunicazione unicamente in caso di effettiva distribuzione. I secondi invece saranno sempre oggetto di comunicazione.

Il fatto che gli averi siano detenuti in una banca svizzera non ha alcuna influenza sulle tempistiche dello SAI. Come indicato sopra infatti non è la banca svizzera ad essere considerata come un FI, bensì la fondazione stessa. Lo SAI avverrà pertanto con un anno in anticipo rispetto alla Svizzera anche se gli averi sono custoditi esclusivamente in Svizzera.



2.2.

Il trust discrezionale di Jersey con trustee svizzero (Variante 1: co-trustee nel Regno Unito; Variante 2: il trustee è un beneficiario svizzero) e conto bancario nel Regno Unito (Variante 3: nel Principato del Liechtenstein), settlor italiano, beneficiario svizzero

Nell'esempio scelto il trust è costituito secondo le leggi di Jersey ed è gestito da una società anonima svizzera che funge da trustee. Il conto bancario del trust si trova nel Regno Unito. Rammentiamo che nel caso in esame tutti gli Stati, tranne la Svizzera, effettueranno lo SAI dal 2017 per il periodo fiscale 2016. Per determinare se il trust è da considerarsi come FI occorre prendere in considerazione diversi elementi:

- le norme del CRS: le quali prevedono che un trust gestito professionalmente da un terzo che è un FI (in questo caso il trustee) è un Non Reporting FI nella misura in cui il trustee è tenuto alla comunicazione[10]. Nei trust sarà pertanto di regola il trustee a effettuare la comunicazione delle informazioni sulle persone che esercitano il controllo sul trust, ovvero il settlor, i beneficiari e il protector[11];
- la normativa della sede del trustee: di regola un trust è residente nella giurisdizione o nelle giurisdizioni in cui almeno uno dei trustee è residente[12];
- la normativa della sede dell'ente di deposito: poiché essendo egli stesso un Reporting FI potrà essere chiamato a trasmettere le informazioni sul conto del trust, qualora il trust non sia considerato come un FI.

Nel nostro caso il trustee svizzero (una società che offre servizi a titolo professionale) sarà il FI tenuto alla comunicazione. Avendo la Svizzera dichiarato di voler applicare lo SAI a partire dall'anno 2018 per il periodo fiscale 2017, il trustee dovrebbe scambiare le informazioni solo da tale anno, anche se Jersey ha stabilito di voler applicare lo SAI già dal 2016. Tuttavia il trust ha un conto anche presso un Reporting FI del Regno Unito, il quale a sua volta applica lo SAI dal 2016. Ai sensi del CRS, se un FI ha sede in un Paese che non applica lo SAI, gli altri FI devono considerarlo come un passive Non-Financial Entity (di seguito NFE), soggetto a reporting[13]. Pertanto in assenza

di un *reporting* da parte del *trustee* svizzero, sarebbe la banca inglese ad effettuare la comunicazione. Tuttavia i singoli Stati possono prevedere una cosiddetta *white list* di Paesi che hanno dichiarato di voler applicare lo SAI e riconoscere lo statuto di FI anche alle entità di questo Paese nonostante lo SAI non sia ancora in vigore. Nel caso concreto il progetto di normativa del Regno Unito prevede che se l'entità di investimento (il *trust*) è gestita da un FI (il *trustee*), residente in una *Participating Jurisdiction* (tra cui la Svizzera, che sarà una *Reporting Jurisdiction* solo nel 2018), non è necessario verificare l'identità delle *Controlling Persons* dell'entità di investimento[14].

In conclusione, nel caso sopra esposto, benché il *trust* sia costituito in una giurisdizione che prevede lo SAI dal 2016 e abbia i propri averi depositati in una banca che a sua volta applica lo SAI dal 2016, i dati trasmessi saranno quelli a partire dal periodo 2017. Il *trustee* svizzero trasmetterà pertanto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) i dati sul *settlor* italiano, la quale ritrasmetterà i dati all'Agenzia delle Entrate in Italia, mentre i beneficiari svizzeri non saranno oggetto di comunicazione, non applicando la Svizzera lo SAI al suo interno.

Nella Variante 1 (co-*trustee* del Regno Unito) la situazione è diversa. Ai sensi della normativa del Regno Unito, in questo caso il *trust* è da considerarsi (anche) residente nel Regno Unito[15]. Uno dei *trustee* dovrebbe dunque trasmettere i dati richiesti dallo SAI all'autorità fiscale del Regno Unito (HMRC). Dato che il Regno Unito applica lo SAI dal 2016, la comunicazione di tali dati verrà così effettuata nel 2017. Non è inoltre necessario che sia il *trustee* inglese ad effettuare la comunicazione. Questa potrà essere svolta anche dal *trustee* svizzero. Infatti la LSAI prevede che qualora il *trust* fosse considerato un FI tenuto alla comunicazione in un altro Stato, il *trustee* svizzero è autorizzato alla comunicazione all'autorità di questo Stato[16]. Il *trustee* dovrà comunicare le informazioni sul *settlor*, mentre quelle sui beneficiari svizzeri saranno trasmesse unicamente se sono state effettuate delle distribuzioni[17]. Se vi sono state delle distribuzioni ai beneficiari svizzeri pertanto queste saranno trasmesse all'HMRC e da qui all'AFC.

Nella Variante 2 la situazione è ancora diversa. Dato che il *trustee* è una persona fisica che gestisce in pratica gli averi di famiglia, il *trust* non può essere considerato come un FI, bensì come una *passive NFE*[18]. In questo caso, non è il *trustee* a trasmettere le informazioni all'autorità fiscale, bensì la banca depositaria. In caso di un *trust* che è una *passive NFE*, il FI è tenuto a trasmettere le informazioni sul *settlor*, il *trustee*, il *protector* e i beneficiari indipendentemente dall'esistenza di una distribuzione. Tuttavia quando implementano il CRS, i singoli Paesi possono scegliere di permettere al FI di decidere di trasmettere le informazioni sul *trust* come se questo fosse a sua volta un FI, vale a dire che le informazioni sui beneficiari possono essere trasmesse solo in presenza di una distribuzione. Contrariamente alla Svizzera[19], la Direttiva n. 2014/107/UE che modifica la Direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale non ha adottato questa possibilità[20]. Pertanto, nel caso in esame, la banca depositaria, quale *Reporting FI*, dovrà trasmettere le informazioni sul *settlor* nel 2017 per il periodo 2016 all'HMRC, la quale li ritrasmetterà all'Agenzia

delle Entrate, mentre i dati del 2017 saranno trasmessi nel 2018 anche all'AFC per quel che concerne i beneficiari del *trust* e il *trustee*, anche nel caso in cui i beneficiari non abbiano percepito una distribuzione.

Nella Variante 3, infine, presumendo che il *trustee* sia una società professionale e dunque un *Reporting FI*, la situazione sarebbe nuovamente diversa avendo quale banca depositaria un istituto con sede nel Principato del Liechtenstein. Infatti, se la legislazione della banca depositaria non prevedesse un'eccezione alla trasmissione di informazioni in presenza di una *Participating Jurisdiction* (come è il caso per il Regno Unito), essa avrebbe qualificato il *trust*, anche se con un *trustee* professionista, quale una *passive NFE*. In questo caso dunque si avrebbe la medesima situazione come nella Variante 2, con i dati del *settlor* trasmessi a partire dal 2017 per il periodo dal 2016.

2.3.

La società di sede BVI con conto presso banca negli Emirati Arabi Uniti gestito da gestore patrimoniale svizzero e un "Res non dom" inglese quale avente diritto economico della società (Variante: soggetto fiscale italiano)

In questa casistica abbiamo due giurisdizioni che intendono applicare lo SAI dal 2017 per il periodo fiscale 2016 (BVI e Regno Unito) e due giurisdizioni che lo applicheranno dal 2018 per il periodo fiscale 2017 (Svizzera e Emirati Arabi Uniti [di seguito UAE]). Ancora una volta, per determinare chi deve trasmettere i dati del cliente, si prendono in considerazione le diverse disposizioni legali:

- le norme del CRS: applicabili a tutte le giurisdizioni, che qualificano come FI sia le entità di investimento che svolgono quale attività economica principale la gestione individuale, sia le entità di investimento il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra FI[21]. Ne consegue pertanto che non soltanto la banca degli UAE è un FI, ma anche il gestore svizzero e la stessa società di sede, laddove il gestore svizzero sarà con ogni probabilità qualificato come un *Non Reporting FI*[22];
- la normativa della sede della società di sede: attualmente il Governo delle BVI non ha ancora pubblicato un progetto di legislazione sullo SAI e non è ancora dato sapere con quali Paesi le BVI applicheranno questo *standard*. È tuttavia probabile che l'UE sarà tra i primi ad ottenere lo scambio dei dati. Inoltre le BVI hanno già concluso un accordo con il Regno Unito nell'ambito del *Crown Dependencies and Overseas Territories Agreements* (di seguito CDOT), anche conosciuta come la normativa FATCA del Regno Unito. Le BVI sono pertanto già oggi chiamate a trasmettere informazioni sulle *Controlling Persons* se residenti nel Regno Unito. Ora, benché sia le norme delle BVI[23] sia le norme sul CRS[24] siano molto chiare a ritenere un'entità di investimento gestita professionalmente come un FI, l'esperienza sin qui accumulata in ambito FATCA ci insegna che le BVI si stanno qualificando come FI entità quali *trust* e fondi d'investimento, mentre non sono in grado di determinare se le società di sede lo sono. Questa situazione è comprensibile ritenuto che sovente l'entità BVI che crea la società di sede non soltanto non è a conoscenza delle *Controlling Persons*, ma neppure dell'uso che viene fatto di questo veicolo.

Essa pertanto non è in grado di determinare da sola se la società è da qualificare come un FI o una *passive* NFE. Questo compito dovrebbe essere svolto dall'entità che gestisce il veicolo societario, di regola una fiduciaria o un gestore patrimoniale, anch'esso un FI, che dovrebbe informare il *board* della società di sede della sua qualifica di FI e assicurarsi la corretta trasmissione dei dati. Se invece è lo stesso gestore o fiduciario svizzero a occupare una posizione nel *board* della società BVI, dovrà essere lui ad assicurarsi che la società esegua le dovute comunicazioni all'autorità fiscale delle BVI. Nella pratica le banche depositarie consegneranno alle società di sede un'auto-certificazione, sullo stile dei formulari FATCA, mediante i quali sarà richiesta la qualifica del loro *Status* ai sensi dello SAI. Gli organi societari chiamati a sottoscrivere questi formulari dovranno dunque informarsi, qualora non ne siano a conoscenza, delle attività svolte dalle società e decidere se il loro *Status* è quello di *passive* NFE, *active* NFE oppure FI. Occorre osservare che le banche depositarie sono chiamate a svolgere un controllo di plausibilità delle autocertificazioni e che le stesse dovranno essere conformi alle informazioni KYC/AML in possesso degli istituti bancari;

- la normativa della sede della banca depositaria: poiché come sopra esposto in ultima analisi spetta ad essa verificare se la società di sede delle BVI sia da qualificare come un FI (con la conseguenza che nessuna comunicazione sarà dovuta da parte della banca) oppure come una NFE (così che sarà la banca stessa a trasmettere i dati sulla società e sulle eventuali *Controlling Persons*).

Nel caso concreto dunque la società BVI dovrebbe già trasmettere ora, nell'ambito del CDOT, i dati delle *Controlling Persons* all'HMRC per il tramite dell'autorità fiscale delle BVI. Qualora il gestore o fiduciario svizzero fosse membro del *board* di tale società, esso dovrà assicurarsi che questa trasmissione venga eseguita, onde evitare le sanzioni previste nella legislazione delle BVI[25].

Nella variante, l'avente diritto economico della società delle BVI è residente in Italia. Conformemente al CRS la società, che è gestita professionalmente da un gestore patrimoniale

svizzero, è da considerarsi come un FI. Non sarà pertanto la banca depositaria negli UAE a dover comunicare le informazioni fiscali, bensì la società stessa. Un'eccezione a questa regola potrebbe sussistere qualora gli UAE concludessero un accordo sullo SAI con l'UE (o l'Italia) prima che con le BVI. In tal caso, benché la società BVI sia *de facto* un FI, gli UAE dovranno applicare la regola secondo cui un FI domiciliato in un Paese che non applica lo SAI deve essere qualificato come una *passive* NFE[26]. Questa situazione potrebbe portare a delle complicazioni nella trasmissione. Ad esempio immaginiamo che gli UAE concludano un accordo con l'UE sullo SAI nel 2017, con le BVI nel 2018, mentre le BVI concludano tale accordo con l'UE solo nel 2019. In questo caso le informazioni saranno trasmesse dagli UAE all'Italia nel 2018 (per il periodo 2017) poiché la società BVI sarà qualificata come una *passive* NFE. Nel 2019 invece non ci sarebbe alcuna comunicazione, poiché gli UAE qualificerebbero la società quale un *Reporting* FI, ma la società non sarebbe chiamata a svolgere alcuna comunicazione ritenuto che non è stato concluso alcun accordo con l'Italia. Solo nel 2020 le informazioni sarebbero trasmesse dalle BVI. In pratica l'Agenzia delle Entrate riceverebbe le informazioni nel 2018 dagli UAE, non riceverà nulla nel 2019 e otterrebbe nuovamente le informazioni sul conto negli UAE nel 2020, questa volta dall'autorità fiscale delle BVI.

3. Conclusione

Lo SAI porterà a una rivoluzione nella gestione patrimoniale della clientela internazionale molto prima della sua entrata in vigore in Svizzera. Già oggi banche, gestori patrimoniali e fiduciari devono verificare se la costruzione scelta per il proprio cliente è ancora giustificata a seguito delle notifiche che saranno eseguite in diversi Paesi. Lo SAI nasconde anche una responsabilità da parte di quelle strutture che hanno scelto di sedere negli organi delle società di sede. Il *trustee*, il Consiglio di fondazione o i membri del *board* di società di sede dovranno assicurarsi di eseguire gli annunci richiesti dalle normative locali anche se non sono attivi nei Paesi di giurisdizione di tali veicoli societari.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.swissinfo.ch/image/41667496/3x2/640/426/cf936d-1d0a656df27e52274f1cb05c2c/Pj/4083854-jpg.jpg> [14.03.2016]

[1] Schlichting Lars, Scambio automatico di informazioni: FI or NFE that is the question!, NF 12/2015, pagina 12 e seguenti.

[2] Articolo 3 della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (di seguito LSAI).

[3] Allegato II, Sezione II.A.2 dell'Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA.

[4] FATCA Regulation 1.1471-(5)(f)(2)(v).

[5] Zuend Philipp, AIA zwischen Liechtenstein und EU ab 1. Januar 2016, in: <http://blog.kpmg.ch/aia-zwischen-liechtenstein-und-eu-ab-1-januar-2016> [14.03.2016].

[6] Schlichting Lars, op. cit., pagine 12-13.

[7] Il tutto come previsto dalla Sezione 8, B.1.a.e del CRS.

[8] Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend das Gesetz über den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen (AIA-Gesetz) sowie die

Abänderung des Steuergesetzes (STEG) und die Abänderung des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), pagina 28.

[9] Zuend Philipp, op. cit.

[10] CRS, Sezione VIII.B.1.e, si veda anche articolo 3 capoverso 9 LSAI.

[11] CRS, Sezione VIII.D.6.

[12] Articolo 5 capoverso 4 LSAI.

[13] CRS, Sezione VIII.D.8.

[14] Her Majesty's Revenue and Customs (di seguito HMRC) AEoI Guidance Notes (14 September 2015, draft version), pagina 56.

[15] HMRC AEoI Guidance Notes (14 September 2015, draft version), pagina 20.

[16] Articolo 17 LSAI.

[17] CRS, Sezione VIII.C.4. OECD (2014) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information on Tax Matters, Commentary on Section VIII.C.4, pag. 178.

[18] OECD (2014) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information on Tax Matters,

Commentary on Section VIII.D.9, pag. 201.

[19] Articolo 9 capoverso 2 LSAI.

[20] STEP, from FATCA to CRS: discretionary beneficiaries when the trust is a passive NFE.

[21] Schlichting Lars, op. cit., pagina 13.

[22] Articolo 3 capoverso 10 LSAI, vedi anche sopra introduzione al capitolo 2.

[23] Paragrafo 8.3 Guidance notes on the international tax compliance requirements of the legislation implementing the intergovernmental agreements between the BVI and the US of America and the UK to improve international tax compliance.

[24] CRS, Sezione VIII.A.6.b).

[25] Paragrafo 17.13 Guidance notes on the international tax compliance requirements of the legislation implementing the intergovernmental agreements between the BVI and the US of America and the UK to improve international tax compliance.

[26] CRS, Sezione VIII.D.8.